



STATUTO "PRIVACY NETWORK A.P.S."

TITOLO I: Denominazione, sede, durata, indirizzo e finalità.

Articolo 1 - Denominazione

- 1 È costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo settore CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione "PRIVACY NETWORK A.P.S."
- 2 Il presente Statuto disciplina l'Associazione "PRIVACY NETWORK A.P.S." e solo successivamente all'eventuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) anche l'Associazione «PRIVACY NETWORK Ente del Terzo Settore» o più brevemente «PRIVACY NETWORK ETS».

Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo ETS non sarà utilizzabile e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sino all'eventuale perfezionamento della procedura di iscrizione al competente RUNTS.
- 3 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, anche con la partecipazione volontaria dei propri associati.

Articolo 2 - Sede

- 1 L'Associazione ha sede attualmente nel comune di Milano.
- 2 Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto
- 3 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, Uffici Direzionali e Operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Durata

- 1 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 - Statuto

- 1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, (d'ora innanzi "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore (una volta ottenuta l'iscrizione al RUNTS), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi "Normativa Applicabile").
- 2 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.



Articolo 5 - Finalità e Attività

1 L'Associazione ha come scopo l'attività di divulgazione, formazione, ricerca e advocacy, nonché attività finalizzate a rappresentare gli interessi dell'Associazione dinanzi alle Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane ed europee e a tutelare i diritti civili delle persone, con specifico riferimento ai seguenti "ambiti e materie": (i) privacy; (ii) data protection; (iii) intelligenza artificiale; (iv) identità digitale; (v) diritto di internet e delle nuove tecnologie; (vi) etica delle tecnologie; (vii) tutela dei diritti umani.

2 L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni o integrazioni e relativi decreti attuativi, delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

3 L'Associazione, come previsto dall'art 4 del D.lgs. 117/2017, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

4 L'Associazione persegue le proprie finalità, di cui ai punti precedenti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 co.1 del Codice Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi in forma di produzione o scambio di servizi.

5 Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di eventi e attività a carattere divulgativo, incluse attività, anche editoriali, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto.
- Campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e istituzioni pubbliche, di carattere sia nazionale sia europeo, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto.
- Formazione professionale, anche post-universitaria, nonché, attività di formazione di interesse generale in relazione alle materie che formano oggetto del presente Statuto.
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di strumenti informatici in genere, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto, anche tramite attività di advocacy e di strategic litigation.



- Attività di ricerca e pubblicazione di paper e report riguardanti gli ambiti e le materie che formano oggetto dello Statuto.
- Attività di networking e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, le Istituzioni Pubbliche e con le altre Autorità, Enti o Associazioni affini anche straniere per valorizzare e rappresentare gli ambiti e le materie oggetto del presente Statuto.

6 In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le attività di seguito esposte, con riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto, (privacy; data protection; cyber security; tutela identità digitale; diritto di internet e delle nuove tecnologie; etica delle tecnologie; intelligenza artificiale e tutela dei diritti umani):

- promuovere e diffondere, tramite i propri canali, nonché tramite pubblicazioni, manifestazioni, webinar, attività ed iniziative di carattere divulgativo ed eventi in genere, ai fini della promozione della cultura, sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto;
- promuovere e gestire strumenti di informazione tematici (come per esempio portali, newsletter, blog, forum, social networks, canali tematici) sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto;
- promuovere attività formative, per professionisti, aziende e privati in genere, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto;
- incentivare lo studio, la progettazione e la diffusione di modelli innovativi, software, algoritmi, applicazioni e best practice operative etiche, responsabili e democratiche che rispettino i diritti umani, digitali e civili, nell'ambito delle materie che formano oggetto del presente Statuto, nonché di processi e percorsi volti alla migliore tutela dei dati personali;
- programmare attività di ricerca volte alla pubblicazione di paper, report e testi di approfondimento sugli ambiti e le materie dello Statuto;
- promuovere la tutela dei diritti nell'ambito di interesse, anche promuovendo campagne per tutelare i professionisti operanti nelle Materie di cui sopra.

7 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

8 Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti, con o senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. È esclusa ogni attività riservata per Legge ad iscritti ad Albi professionali.

9 L'attività degli Associati è svolta a titolo gratuito salvo quanto previsto al paragrafo successivo. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati.

10 L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati nei limiti previsti dall'art. 36 Codice del terzo settore.



TITOLO II: Soci



Articolo 6 - Soci

- 1 Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito per legge.
- 2 Possono essere associati dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche nonché gli ETS e gli enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35 comma 3 Codice terzo settore, che condividono gli scopi dell'associazione e che si riconoscono nello Statuto, nel Regolamento - che ne costituisce parte integrante - e nel Codice Etico e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo associativo.

Articolo 7 – Ammissione dei soci

- 1 L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 2 È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- 3 La persona fisica che intende associarsi, dopo aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, provvede all'iscrizione attraverso le modalità previste sul sito web dell'Associazione.
- 4 L'iscrizione in qualità di Associato/a all'associazione Privacy Network A.P.S. si perfeziona con il buon esito della procedura online, che prevede l'accettazione obbligatoria dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico dell'Associazione, oltre che con l'avvenuto pagamento della quota associativa. Contestualmente alla conferma di avvenuta iscrizione l'Associato/a riceve tutte le informazioni utili a partecipare alla vita associativa di Privacy Network A.P.S..
- 5 In caso di rigetto della domanda di iscrizione l'organo competente ai deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 6 L'aspirante Associato/a può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare ricorso scrivendo all'indirizzo email dell'Associazione ovvero a mezzo raccomandata A/R chiedendo che, sull'istanza, si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 7 Il ricorso sarà valutato dal Consiglio dei Probiviri, a cui si unirà un ulteriore membro scelto dal Comitato Operativo. La decisione presa dal Consiglio dei Probiviri, sentito il parere del Consiglio Direttivo, sarà vincolante per quest'ultimo e sarà comunicata all'aspirante Associato/a entro trenta giorni dalla stessa.



Articolo 8 – Qualità dei soci

1 I Soci possono essere:

Soci Ordinari: tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico dell'Associazione e ne accettano regole, principi e valori, e che sono in regola con la quota associativa, nei termini e modalità indicate nel Regolamento dell'Associazione.

Soci Operativi: le persone fisiche che offrono un contributo operativo all'interno dell'Associazione. Si rimanda al Regolamento Interno per termini e modalità di acquisizione del ruolo di Socio/a Operativo/a.

3 Tutti i soci hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci. Il voto è personale, libero ed eguale. È consentito il voto per delega fino ad un massimo di 3.

4 Il domicilio dei Soci per qualsiasi rapporto con l'Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

Articolo 9 - Sostenitori o Promotori

1 L'Associazione potrà avvalersi di Sostenitori o Promotori.

2 Sono Sostenitori o Promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Il contributo o il sostegno dovranno essere accettati dal Consiglio Direttivo che deciderà con obbligo di motivazione.

3 I Sostenitori o Promotori hanno diritto di essere informati delle attività dell'Associazione.

4 I Sostenitori o Promotori, laddove persone fisiche, hanno diritto di voto in assemblea solo se soci dell'Associazione e in ogni caso non godono di diritti di voto speciali.

Articolo 10 – Diritti e Doveri degli Associati

1 Gli Associati Operativi sono tenuti a partecipare al perseguimento delle Finalità dell'Associazione, tramite un contributo effettivo e attivo al perseguimento degli scopi associativi.

2 I Soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo settore.

3 Gli stessi soci hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi dell'Associazione;
- partecipare al perseguimento delle finalità dell'Associazione, tramite un contributo effettivo e attivo al



perseguimento degli scopi associativi, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente. La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



Articolo 11 – Quota associativa

- 1 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei Soci.
- 2 I Soci devono provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità.
- 3 Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 4 L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso di ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli iscritti all'Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- 5 I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.

Articolo 12 - Perdita dello stato associativo

1 La qualità di Associato/a si perde per:

- Dimissioni: ogni Associato/a può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale;
- Sospensione: l'Associato/a viene sospeso/a quando diventa oggetto di indagini giudiziarie per atti sanzionati dalla legge penale. L'Associato/a sospeso/a non partecipa alla vita associativa, non può esprimere il suo diritto di voto e, se eletto in un Organo dell'Associazione, decade dallo stesso. In pendenza dello stato di sospensione non è dovuto il contributo associativo annuale. La sospensione opera in seguito a delibera del Consiglio Direttivo;
- Decesso.
- Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito/a l'Associato/a interessato/a, se possibile e richiesto dallo/a stesso/a, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto e/o dal Regolamento e/o dal Codice Etico dell'Associazione o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto



associativo;

- 2 L'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti che a norma del punto precedente rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo
- 3 Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



TITOLO III: Patrimonio dell'Associazione

Articolo 13 - Patrimonio

1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed alte entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa.

2 Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) Quote associative;
- b) Contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente ed organismo;
- c) Rendite patrimoniali;
- d) Erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
- e) Contributi e finanziamenti di organismi italiani, europei ed internazionali;
- f) Rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- g) Proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- h) Proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017;
- i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
- j) Ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Associati, non Associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- k) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

3 Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4 Il patrimonio associativo indivisibile è costituito da beni mobili e immobili e da donazioni, lasciti o successioni.

5 Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli Associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 14 - Beni

1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e ad essa intestati.

2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti

Articolo 15 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1 L'Associazione ha:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione,



nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017 - salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura - e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse, ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

- L'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



TITOLO IV: Organi dell'Associazione

Articolo 16 - Organi dell'Associazione

1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Operativo;
- d) il/la Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il/la "Presidente") e il/la Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il/la Segretario/a del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il/la "Segretario/a"), qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- e) il/la Tesoriere/a, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- f) l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- g) il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- h) il Consiglio dei Probiviri o "Supervisory Board".

2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

3 Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co.2 dell'art. 2397 del codice civile.

Articolo 17 - Assemblea degli Associati

1 L'Assemblea è costituita dagli Associati dell'Associazione risultanti da apposito Libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

2 Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3 I soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altro socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.

4 L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal/la Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo/a, dal Consigliere più anziano di età intervenuto/a in Assemblea.

5 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con sistemi di audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati



dal/la Presidente e sia ad essi consentito di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'Assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trova il/la Presidente dell'adunanza, insieme al/la Segretario/a -se nominato/a-, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti a distanza e di come essi hanno espresso il voto.

6 Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

7 All'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Convocazione dell'Assemblea

1 L'Assemblea degli Associati è convocata dal/la Presidente o dal/la Vice Presidente - se nominato/a - mediante avviso scritto, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza - al recapito risultante dal libro dei soci - a mezzo raccomandata a/r spedita agli Associati o consegnata a mano, o con qualsiasi altro mezzo - anche telematico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: e-mail, P.E.C, fax...) - idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione di convocazione oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione, o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione sempre entro 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

2 L'Assemblea vien convocata dal/la Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogniqualvolta lo/la stesso/a Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità, ovvero nel caso in cui il decimo degli associati ne faccia richiesta.

3 L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

4 Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

5 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

5 Spetta al/la Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti in proprio o per delega e la regolarità delle deleghe, nonché accertare il diritto al voto di ciascun partecipante, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 19 – Compiti dell'Assemblea

1 Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e delle rispettive cariche;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;



- e) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) Delibera sull'esclusione dei soci.

Articolo 20 - Diritto di intervento

1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo 21 – Assemblea ordinaria

- 1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
- 2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
- 3 Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.
- 4 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5 Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 22 – Assemblea straordinaria

- 1 L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'associazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.
- 2 Per la modifica dello Statuto dell'associazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati in prima convocazione e di almeno la metà (1/2) in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza.
- 3 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati iscritti nel Libro degli Associati ed in regola con il versamento del contributo annuale di adesione.
- 4 Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea Ordinaria di cui al precedente articolo.

Articolo 23 - Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea degli associati. È composto ed è composto da un numero di 5 membri.
- 2 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogniqualvolta se ne dimostra l'opportunità



e comunque almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno due membri del consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

3 La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo - anche telematico - a dare prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora il giorno ed il luogo della riunione. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione si intende validamente costituita quando alla stessa partecipano tutti i Consiglieri, e nessuno degli stessi si oppone alla trattazione dell'argomento.

3 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente; in sua assenza, dal/la Vice Presidente; in assenza d'entrambi, dal/la Consigliere/a più anziano/a per partecipazione all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi.

Articolo 24 - Competenze

1 Compete al Consiglio Direttivo a titolo indicativo:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- b) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza;
- c) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione di emanare i regolamenti interni degli Organi e strutture dell'Associazione;
- d) Determinare criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
- e) stabilire le quote annuali dovute dagli Associati;
- f) decidere l'assunzione di eventuale personale dipendente;
- g) assumere il personale dipendente e stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- h) accettare eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione;
- j) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo con il bilancio consuntivo dell'Associazione entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- k) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione
- l) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

2 Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.



- 3 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del/la Presidente, ad estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia ed ad lites) il potere di compiere determinati atti o determinate categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 25 – Comitato Operativo

- 1 Il Consiglio Direttivo, ove necessario, individua e istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e i compensi.
- 3 Il Comitato Operativo pianifica, sviluppa e svolge ogni attività dell'Associazione ed è presieduto dal Consiglio Direttivo, che ne dirige l'azione e convoca le riunioni periodiche. Le specifiche funzioni e responsabilità sono disciplinate dal Regolamento a cui si rimanda integralmente. Le riunioni dell'eventuale Comitato Operativo devono essere verbalizzate nell'apposito registro all'occorrenza istituito.

Articolo 26 – Cariche

- 1 L'Assemblea nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il/la Vice Presidente, il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a, laddove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per la buona amministrazione dell'Associazione.
- 2 Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi all'norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
- 2 È candidabile a componente del Consiglio Direttivo l'Associato/a Operativo/a, iscritto/a all'Associazione da almeno un anno e in regola con il pagamento della quota associativa sin dalla data della sua candidatura.
- Hanno diritto di voto gli/le Associati/e Ordinari/e a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti al libro soci da almeno 3 mesi alla data della elezione.
- 3 L'elenco definitivo dei/delle Candidati/e deve essere comunicato agli/le Associati/e ad opera del/la Presidente almeno 7 giorni prima delle elezioni, anche tramite comunicazione elettronica. Dovrà essere incentivata la rappresentatività di genere.
- 4 Le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono regolamentate da specifica istruzione operativa approvata dal Consiglio Direttivo.
- 5 Per essere eletti/e componenti/e del Consiglio Direttivo si rimanda a quanto indicato in merito al quorum assembleare.
- 6 Per qualsiasi componente del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti, risulterà eletto l'Associato/a con la maggiore anzianità di associazione. In caso di eventuale parità anche di anzianità associativa, si procederà ad un ballottaggio tra i/le due candidati/e.

Articolo 27 - Durata, decadenza e reintegro

- 1 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per due esercizi e sono rieleggibili; si applica l'art. 2382 del Codice civile. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il/la Presidente.
- 2 Il Consiglio Direttivo decade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio



relativo al secondo esercizio di durata della carica.

- 3 Se viene a mancare anche uno/a solo/a o più Consiglieri/e, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea degli Associati per procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri. Questi ultimi decadono insieme ai Consiglieri che sono in carica all'atto della loro nomina.
- 4 In caso di vacanza (superiore a 6 mesi o di dimissioni (per un periodo superiore agli ultimi sei mesi di mandato) o di decadenza (intervenuta prima degli ultimi sei mesi di mandato) di un Consigliere, dovranno essere convocate in via d'urgenza nuove elezioni per sostituire il posto vacante nel Consiglio Direttivo: il mandato del/la nuovo/a Componente si concluderà alla scadenza del/la Componente sostituito/a ed egli potrà ricandidarsi per un ulteriore mandato.
- 5 In caso di vacanza del/la Componente inferiore ai sei mesi o negli ultimi sei mesi dalla scadenza del mandato, il posto vacante non sarà coperto.

Articolo 28 - Modalità di svolgimento

- 1 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal/la Presidente o, in caso di sua assenza, dal/la Vice Presidente -se nominato/a-, o in assenza di quest'ultimo/a, da altro/a membro/a del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario/a sono svolte dal/la Segretario/a -se nominato/a- o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- 2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, se nominato/a.
- 3 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con sistemi di audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal/la Presidente esia ad essi consentito di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s'intende riunito nel luogo ove si trova il/la Presidente dell'adunanza, insieme al/la Segretario/a -se nominato/a-, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti a distanza e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 29 - Presidente del Consiglio Direttivo

- 1 Il/La Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per due esercizi.
- 2 Il/La Presidente ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.
- 3 Il/La Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione e gli/le potranno essere altresì delegati dal Consiglio Direttivo specifici poteri di straordinaria amministrazione per il compimento di singole operazioni.
- 4 Il/La Presidente può altresì assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferire allo stesso Consiglio Direttivo in occasione della prima adunanza utile, al fine di ottenerne la ratifica.
- 5 Compete al/la Presidente di vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione.



6 Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del/la Presidente lo/a stesso/a è sostituito/a dal/la Vice Presidente.

Articolo 30 – Segretario/a e Tesoriere/a

- 1 Il/La Segretario/a coadiuva il/la Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
- 2 Il/La Segretario/a cura altresì la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati, nonché degli altri libri tenuti dall'Associazione, eccezion fatta per quelli di carattere contabile.
- 3 Al/la Tesoriere/a spetta il compito:
 - di curare la gestione della cassa dell'Associazione e di tenerne idonea contabilità;
 - di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal/la Segretario/a.

Articolo 31 - Organo di Controllo

- 1 Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 2 L'Organo di Controllo dell'Associazione è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Assemblea all'atto della nomina attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
- 3 L'organo di Controllo è formato da revisori contabili iscritti al relativo registro.
- 4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- 5 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6 Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 32 - Organo di Revisione

- 1 Salvo quanto previsto dall'art. 31 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'Associazione è esercitata da uno o più Revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.
- 2 Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente tra gli associati.



- 3 L'incarico è conferito dall'Assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.
- 4 L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
- 7 Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 8 L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 9 Delle proprie riunioni, l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 10 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
- 11 I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Articolo 33 - Il Consiglio dei Probiviri o "Supervisory Board"

- 1 Il Consiglio dei Probiviri o Supervisory Board è organo del tutto indipendente dagli altri e ha compiti consultivi, oltre al compito di dirimere controversie solo ove richiesto dal Consiglio Direttivo e dagli Associati Operativi. Può partecipare al Consiglio Direttivo e alle riunioni operative, su richiesta del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto nonché diritto di parola.
- 2 Il Consiglio dei Probiviri o Supervisory Board esiste solo in presenza di almeno 2 membri.
- 3 Il Consiglio dei Probiviri si riunisce almeno una volta all'anno, nei 15 giorni precedenti l'Assemblea degli Associati.
- 4 Il Consiglio dei Probiviri nomina un/a suo/a Presidente il/la quale ha il compito di convocare le riunioni e di comunicare le delibere al Consiglio Direttivo a mero scopo informativo, essendo i due organismi del tutto indipendenti tra loro. In mancanza di nomina, la presidenza viene assunta dall'ex presidente del Consiglio Direttivo più anziano/a.
- 5 Nella sua prima composizione il consiglio è composto dai founder dell'Associazione:
 - Andrea Baldrati
 - Diego Dimalta
 - Matteo Navacci
- 6 Al Consiglio dei Probiviri accederanno in automatico anche tutti i/le futuri/e ex Presidenti del Consiglio Direttivo.
- 7 I membri del Consiglio possono candidarsi al Consiglio Direttivo, salvo sospensione momentanea dal Consiglio dei Probiviri stesso. Ove più consiglieri si candidassero e venissero eletti, i candidati meno votati abdicano in automatico laddove sia necessario per preservare il numero minimo del Consiglio dei Probiviri.
- 8 Al termine del mandato elettivo, il/la Consigliere/a torna ad essere in automatico un membro del Consiglio dei Probiviri, salvo eventuale ulteriore candidatura, al termine della quale in ogni caso si riattiva il meccanismo automatico descritto sopra.
- 9 Ogni Consigliere può partecipare all'attività scientifica e pubblica dell'Associazione.



TITOLO V: Bilancio

Articolo 34 - Esercizi sociali

- 1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
- 2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., viene approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 3 Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni Associato/a.
- 4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 5 Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione deve:
 - a) Pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14 co.2 del D.lgs. 117/2017;
 - b) Redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 co.1 del D.lgs. 117/2017;

Articolo 35 - Libri sociali

- 1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - c) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
 - d) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - f) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- 2 Gli Associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'Associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.



Articolo 36 – Pubblicità e trasparenza

- 1 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazione dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Articolo 37 – Convenzioni

- 1 Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- 2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 38 – Volontari

- 1 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente ai fini di solidarietà.
- 2 La qualità dell'associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 2 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 39 – Personale retribuito

- 1 L'Associazione di promozione sociale può avvalersi del personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.
- 2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
- 3 I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio per la responsabilità civile verso terzi.
- 4 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 40 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

- 1 I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.



Articolo 41 – Responsabilità dell’associazione

- 1** L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 42 – Assicurazione associazione

- 1** L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell’Associazione stessa.



TITOLO VI: Estinzione, scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Articolo 43 - Estinzione e scioglimento

1 L'Associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli Associati sono venuti a mancare;
- negli altri casi previsti dalla Normativa Applicabile.

2 L'Associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

3 La causa di estinzione o scioglimento dell'Associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 44 – Liquidazione

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, alla nomina di uno o più Liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati Liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I Liquidatori deliberano a maggioranza.

Articolo 45 - Devoluzione del patrimonio residuo

1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2 Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

3 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



TITOLO VII: Disposizioni finali

Articolo 46 – Efficacia dello Statuto

1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo 47 - Domicilio degli Associati

1 Ai fini del presente Statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli Associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun Associato/a risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'Organo Direttivo.

2 Resta a carico di ogni singolo/a Associato/a la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Articolo 48 – Clausola di mediazione e compromissoria

1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o membri dell'organo di controllo, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimenti e/o risoluzione del presente Statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede l'Associazione, che verrà scelto al momento.

2 Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando espressamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 del d.lgs. 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base all'art. 16 del d.lgs. 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3 Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente dove ha la sede l'Associazione.

4 L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5 L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6 Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del Foro competente in base alla territorialità.

Articolo 49 – Norme di rinvio e disposizioni finali

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, con particolare riferimento al D.lgs. n. 117 del 2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA CENTRALE
UFFICIO TIR. FONDALE DI MONZA
Registrazione addl. 04/12/2024
al N. 8602, Serie 3
Esatti 456,00

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**PER IL GIORNO 05.11.2024 ore 18.35**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 5 del mese di novembre, presso la sede sociale e in audio/videoconferenza, alle ore 18.35, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Privacy Network APS per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Presidente sulle norme del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche introdotte con il D. Lgs. 120/2023: necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione ai principi indicati dalle citate norme;
- 2) proposta di approvazione di nuovo testo dello Statuto e contestuale abrogazione del testo previgente;
- 3) determinazioni correlate e conseguenti ai punti di cui sopra.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Andrea Baldrati conformemente alle previsioni del vigente Statuto; le funzioni di segretario vengono affidate a Silvia Vidor, che accetta.

Il Presidente costata la regolarità della convocazione, che la prima convocazione è andata deserta, e che la seconda convocazione è prevista in questa data, orario e luogo; verifica la presenza del numero legale di Soci per come indicato nel vigente Statuto per le assemblee straordinarie in seconda convocazione, come da foglio di presenze firmato dai Soci presenti, che si dispone sia conservato agli atti sociali; rileva la presenza del Consiglio Direttivo e dichiara validamente costituita e deliberante l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente invita l'Assemblea a trattare il punto posto all'ordine del giorno:

- 1) *Relazione del Presidente sulle norme del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche introdotte con il D. Lgs. 120/2023: necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione ai principi indicati dalle citate norme.*

Il Presidente illustra le novità introdotte dalle normative citate e in particolare che si rende necessario adeguare lo Statuto dell'Associazione, al fine di richiedere iscrizione al RUNTS.

Prosegue illustrando brevemente le principali novità introdotte.

Chiede quindi ai presenti di intervenire sul tema. Dopo breve discussione e utili approfondimenti i presenti ritengono esaustivamente trattato il punto.

Il Presidente quindi introduce il secondo punto all'Ordine del Giorno:

2) *proposta di approvazione di nuovo testo dello Statuto e contestuale abrogazione del testo previgente;*

Il Presidente informa i soci presenti che è stato predisposto un testo dello statuto in linea con dette prescrizioni e ne dà lettura. Chiede quindi ai presenti se vi sono richieste di interventi o proposte di modifica e/o integrazione al testo illustrato. Nessuno chiede la parola. Il Presidente pone quindi ai voti il testo del nuovo Statuto per come proposto e letto. Con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, quindi all'unanimità, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione Privacy Network APS è approvato nella versione oggi proposta all'Assemblea che dispone la contestuale abrogazione del testo previgente. L'Assemblea dispone che il testo dello Statuto per come oggi approvato, sia allegato al presente verbale.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno:

3) *determinazioni correlate e conseguenti ai punti di cui sopra.*

Il Presidente informa che – approvato il testo del nuovo statuto - si deve adesso provvedere a registrare lo stesso all'Agenzia delle Entrate, e trasmettere RUNTS per consentire la registrazione al Registro.

Dopo brevi riflessioni dei presenti, l'Assemblea all'unanimità delibera di dare mandato al legale rappresentante dell'Associazione, perché proceda alle necessarie trasmissioni e/o registrazioni, con facoltà di delega a soggetto individuato dallo stesso legale rappresentante per lo scopo.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:02 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

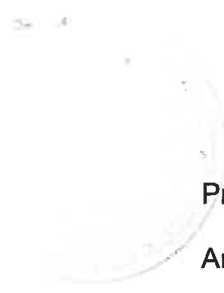
Andrea Baldrati



Il Segretario

Silvia Vidor





Presenti:

Andrea Baldrati (Presidente)

Silvia Vidor (Segretario)

Bianca Stella Bruschi

Diego Dimalta (entra alle 18:50)

Elena Carraro

Gabriele Tori

Marta Marchiori Manerba

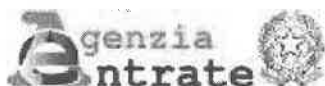
Martina Cicaloni

Riccardo Apa

Serena Brighenti

Valentina Picco

Virginia Ciambriello



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONZA

Registrazione di Atto Privato

Il 04/12/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNT , serie 3 , numero 1602

data di stipula: 05/11/2024

ident.vo telematico: TNT24L001602000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97871400152

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97871400152				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 256,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



